

**Tribunale Amministrativo Regionale** | Campania - Napoli | Sezione 6 |  
**Sentenza** | 19 dicembre 2019 | n. 6060

**GIURISPRUDENZA**

Data udienza 6 novembre 2019

Integrale

**Accesso agli atti - Interesse - Caratteristiche - Individuazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2884 del 2019, proposto da  
Ma. Lu. D'A., rappresentata e difesa dagli avvocati Ed. Ro., Al. Ro., con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ca. Ma. Ia. in Napoli, via (...);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Al. S.r.l.s, rappresentato e difeso dall'avvocato Ma. Ri. Fe., con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

per la declaratoria del diritto della ricorrente di:

1) accesso integrale agli atti relativi al procedimento istruttorio condotto dal Comune di (omissis) con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa relativa alla autorizzazione all'esercizio e al potenziamento dell'attività di vendita dei carburanti, al collaudo degli impianti presenti nella stazione di servizio, ivi compresi quelli deputati alla erogazione del G.P.L., ed alla estrazione di copia dei prefati atti della ditta Al. s.r.l.s., p. iva n. (omissis), con sede in Piedimonte Matese (CE) alla S.P. n. 331;

b) per l'annullamento, ove occorra, del diniego opposto dal Comune di (omissis) con la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 05.06.2019, adottata in esito alla istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 23.05.2019 all'indirizzo del Comune di (omissis).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e di Al. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Esponde la ricorrente di essere titolare di una ditta commerciale individuale, da oltre venticinque anni, impegnata nella distribuzione di carburanti e lubrificanti con sede in Piedimonte Matese, alla S.P. n. 331, ex S.S. n. 158. La stessa si è anche occupata della vendita di Gas di Petrolio Liquefatti per autotrazione (G.P.L.).

La società Al., odierna controinteressata, esercita la medesima attività sempre sul territorio di Piedimonte Matese alla S.P. n. 331, e non lontano dalla sede della ricorrente, in relazione alla vendita di benzina senza piombo e gasolio, sempre per autotrazione. Nel mese di aprile del 2018 la stazione di servizio della Al. è stata interessata da un ampliamento dell'attività di vendita, con riferimento alla introduzione, oltre ai propellenti prima detti, anche del G.P.L., per il quale è stata rilasciata dall'Agenzia delle Dogane apposita licenza di esercizio in data 08.05.2019. In relazione a tali accadimenti, e dubitando la sig.ra D'Avino che vi fossero le condizioni e i presupposti tecnici e di sicurezza per la implementazione anche di un punto di rifornimento (con annessi serbatoi) del G.P.L. nell'area in cui ricade l'altrui attività, la stessa inoltrava al Comune di (omissis) apposita istanza di accesso agli atti, onde prendere visione ed estrarre copia della documentazione (tecnico-amministrativa) in possesso del Comune riguardante la posizione della società, valutata dall'ente al fine di concederle le autorizzazioni di rito all'esercizio, in ampliamento, delle attività di vendita.

Detta istanza veniva inoltrata a mezzo pec dal difensore della ricorrente in data 23.05.2019.

Il Comune di (omissis) esitava la stessa mediante diniego esplicito trasfuso nella comunicazione a mezzo pec del 05.06.2019 in considerazione del diniego espresso dal controinteressato e della ordinanza di questo Tribunale n. 866/2019.

Avverso il detto provvedimento di rigetto è proposto ricorso a sostegno del quale si deduce:

violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 e ss. della legge n. 241/1990 - violazione del giusto procedimento e dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - eccesso di potere - violazione del diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Risultano costituiti in giudizio sia il Comune che la controinteressata che eccepiscono, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per essere stata l'istanza di ostensione sottoscritta dall'avv. Ed. Ro., senza che lo stesso abbia allegato all'istanza il mandato difensivo o la procura dell'interessata.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene di prescindere dall'esame delle eccezioni proposte essendo il ricorso infondato nel merito.

Giova premettere, con riguardo al diritto della ricorrente a conoscere i documenti individuati con l'istanza prodotta, che l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 richiede in capo al soggetto istante la titolarità di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell'accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere "personale e concreto", ossia "ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l'ordinamento stima di sua meritevole tutela", con la conseguenza che "non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell'attività amministrativa" (cfr. Cons. Stato, n. 5111/2015), bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi "titolare" di "poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l'esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l'esercizio del secondo prescinde dalla prima" (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 3941/2016; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).

Alla luce del dato normativo e giurisprudenziale ora richiamato, deve ritenersi che non sussiste il diritto della ricorrente a ottenere copia dei documenti richiesti (autorizzazione all'esercizio e al potenziamento dell'attività di vendita dei carburanti al collaudo degli impianti presenti nella stazione di servizio, ivi compresi quelli deputati alla erogazione di GPL.....determinazione n. 249/17/2015 riferita alla nomina di commissione di collaudo) non risultando la stessa legittimata a pretenderne l'ostensione in base agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990.

Come emerge, infatti, dalla memoria del Comune del 25 ottobre 2019, l'impianto di distribuzione di gas auto che la ricorrente asserisce di gestire - in assenza di titoli abilitativi - sulla S.P. 331, è stato realizzato dalla società Un. Ga. Au. S.p.a. sulla strada provinciale 331 in tenimento di Piedimonte Matese.

La titolarità della concessione dell'impianto, dunque, ha sempre fatto capo all'U.G.A., che ne ha affidato la gestione all'odierna ricorrente mediante la stipula di un contratto di gestione e fornitura (c.d. comodato petrolifero). L'U.G.A., quale titolare dell'impianto nonché dell'autorizzazione petrolifera, ha risolto il menzionato rapporto contrattuale per inadempimento del gestore, ai

sensi dell'art. 1456 c.c., nel mese di marzo 2015, e ne ha dato comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per effetto dell'avvenuta risoluzione del contratto di comodato petrolifero è insorto, in capo alla odierna ricorrente, l'obbligo di riconsegnare l'impianto di distribuzione, facendo in tal modo venir meno uno dei presupposti necessari tanto al rilascio che al mantenimento della licenza fiscale di esercizio.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha invitato l'amministrazione comunale di Piedimonte Matese a provvedere con urgenza al rinnovo del collaudo del suddetto impianto, ormai scaduto, ed ha formulato successivi solleciti. L'amministrazione comunale di Piedimonte Matese ha disposto la nomina d'ufficio della Commissione di collaudo dell'impianto di distribuzione di cui si

discute e ha fatto richiesta alle amministrazioni interessate di comunicare i nominativi da designare nella Commissione di collaudo per il rinnovo del decreto di cui all'art. 3 della L. Regionale n. 8/2013.

In riscontro alla suddetta comunicazione l'U.G.A., proprietaria dell'impianto e unica legittimata a richiedere il collaudo, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 8/2013, ha rappresentato all'amministrazione comunale che l'odierna ricorrente stava utilizzando abusivamente l'impianto di distribuzione di proprietà dell'U.G.A., senza averne titolo, essendo stato precedentemente risolto il

contratto di gestione tra le parti, e all'uopo ha invitato l'ente locale pedemontano ad astenersi dal nominare l'apposita Commissione per il rinnovo del collaudo.

Ne è discesa, da qui, la comunicazione, da parte dell'amministrazione, dell'avvio del procedimento, notificata all'U.G.A., per la sospensione dell'attività di distribuzione dei carburanti in esercizio, invitando quest'ultima, in qualità di proprietaria dell'impianto e della relativa autorizzazione, a provvedere al rinnovo del collaudo.

Trascorsi inutilmente i dieci giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta,

l'Amministrazione resistente ha emesso un'ordinanza di sospensione dell'attività di distribuzione del carburante per la durata di un mese, al fine di consentire all'U.G.A. di adoperarsi per il rinnovo del collaudo, con l'avvertenza che l'inottemperanza all'ordinanza de qua avrebbe comportato la revoca dell'autorizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L. Regionale

n. 8/2013.

L'U.G.A. non ha avviato alcuna attività finalizzata al rinnovo del collaudo; anzi, in data 06/08/2015, ha presentato all'amministrazione una segnalazione certificata di inizio attività avente ad oggetto la rimozione dell'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione con ripristino dello stato dei luoghi, alla quale è seguita poi in data 02/09/2015 la comunicazione, ad opera dell'amministrazione, di avvio del procedimento di rimozione dell'impianto, di bonifica dell'area e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Avverso la menzionata ordinanza di sospensione e la comunicazione di avvio del procedimento menzionato, l'odierna ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Comune fa presente, inoltre, che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato allo stesso l'avvenuta adozione dei provvedimenti con cui ha invitato l'odierna ricorrente alla riconsegna della licenza fiscale scaduta, diffidandola all'esercizio così come prescritto dall'art. 25 D.lgs 504/1995.

Ciononostante la ricorrente ha presentato all'amministrazione comunale- con nota successiva prot. n. 6021 del 29/04/2016 - un'istanza di autorizzazione alla quale ha fatto seguito un provvedimento reiettivo, non impugnato dalla stessa non impugnato.

La ricorrente, quindi, avrebbe continuato a tenere in esercizio l'impianto di carburanti sito nel territorio comunale, in carenza di licenza fiscale ed autorizzazione e addirittura con collaudo dell'impianto di proprietà dell'U.G.A. scaduto, mai rinnovato da quest'ultima. In ragione di ciò, espone nella memoria l'amministrazione, è stato adottato un provvedimento di chiusura ad horas, impugnato dinanzi al T.A.R. Campania Napoli con ricorso la cui domanda cautelare è stata respinta con la già citata ordinanza n. 866/2019, con conferma da parte del Consiglio di Stato che, nel respingere l'appello avverso di essa, ha ritenuto legittima la statuizione della Sezione in

relazione "al difetto delle prescritte autorizzazioni quale fondamento del provvedimento impugnato, considerata la prevalenza.....delle ragioni di sicurezza richiamate dal provvedimento impugnato" (cfr. ordinanza CdS., n. 4552/2019 del 13/09/2019).

Alla luce del quadro fattuale e provvedimentale esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto appare evidente la mancanza di legittimazione della ricorrente ad ottenere i documenti richiesti tenuto conto che la stessa non risulta titolare di alcuna autorizzazione petrolifera.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille,00) in favore del Comune e della controinteressata, da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi, per il Comune, in favore del difensore dichiaratosi antistatario,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni - Presidente

Davide Soricelli - Consigliere

Anna Corrado - Consigliere, Estensore